

*Delle promesse
d' un ubbriaco.*

§. V. Un' altra cosa, che turba affai, e toglie alcune volte ancora l' uso della ragione, e in conseguenza, che impedisce il potere fisico di consentire, è l' ubbriachezza, la quale perciò viene ragionevolmente considerata un sufficiente motivo per rendere nulle le promesse, e le convenzioni: qualor almeno per essa uno si trova ridotto a non sapere più, ciò che si faccia; mentre non si può riguardare come un vero consenso un momentaneo, e macchinale movimento di uno, che è fuori di lui per il vino; quantunque lo stesso servir potesse per un segno bastante a contraffegnare il medesimo, esso essendo a sangue freddo, e a mente serena. Tanto manco poi si potrà pretendere da quel tale ubbriaco l' adempimento di promessa alcuna, qualor si è ridotto in tale stato per nostra colpa, per poter così con più facilità avere il suo consenso; poichè in tal caso si rende manifestamente colpevole di mala fede, e di frode.

Che se dopo esser cessata l' ubbriachezza, da colui si rattifica quel tanto, ch' aveva promesso, mentr' era fuori di lui per il vino, non v' ha dubbio, che non sia tenuto al contratto (1). Lo stesso deve dirsi allorchè quel tale ha soltanto bevuto più dell' ordinario, senza però esser con la mente stravolta; mentre allora pure il consenso valido vien riputato; stante che egli aveva, come si suppone, la mente a segno di concepire l' obbligazione, che contraeva con quella tale promessa, con quella tal convenzione (2).

Ri-

riflette il nostro autore, e il Barbeirac fece lui, non si è in nulla più tenuto in rigore di giudicare unicamente secondo le regole del naturale diritto contro li sudditi d' uno stato, che di seguir in ciò le leggi d' un altro paese. Convien dunque applicar qui la distinzione avanzata nella nota antecedente. Vedasi anco Lib. VIII. Cap. X.

(1) E' questa una regola generale applicabile a tutti i casi, in cui le convenzioni erano soggette ad essere annullate per l' incapacità delle persone; val a dire, che sono valide in seguito, se cessando l' incapacità, si rattificano, e approvano. Così secondo lo stesso jus Romano, se un minore divenuto maggiore rattifica, o eseguisce il contratto, ch' egli aveva fatto in minorità, un tal contratto irrevocabil diviene appunto come, se in maggioranza l' avesse fatto. Vedi Dig. Lib. XXVI. T. VIII. de auct. & consen. Tutorum, & Curat. e Cod. Lib. II. T. XLVI. Si major factus vatum habuerit. Vedasi anche quanto si dirà nel §. 14. di questo capo; e il Barbeirac Traité du Jeu. Lib. II. Cap. I. Aggiungasi, che la rattificazione nel caso, di cui si tratta è necessaria pel naturale

diritto, ogni volta ancora, che senza ubbriachezza, e senza che l' uso della ragione sia offuscato, o impedito, il vino nulla ostante porta a prestar un consenso, che non si avrebbe dato, o che si darebbe con maggior pena, se si fosse intieramente a sangue freddo. Non vi deve aver nulla in materia di contratti volontarj, che sminuisca in niente l' uso della libertà. Onde onestamente non si può prevalersi, sopra tutto se si tratta d' affari di conseguenza, d' una facilità a promettere, che la semplice allegria prodotta dal vino dà a certe persone. Convien notare, che questo paragrafo è il 4. nell' originale.

(2) Qui il Puffendorf adduce un passo di Tacito rispetto gli antichi Germani: ci contenteremo di rapportarne la traduzione. Egli è a tavola che fra loro si fanno le reconciliazioni, e le alleanze; è là appunto che trattasi della elezione dei Principi, in fine di tutti gli affari di pace, e di guerra. Essi trovano un tale tempo il più proprio, perchè non si nasconda alcun pensiero, e perchè il calore della compotazione porta gli spiriti a risoluzioni più ardite, e intraprendenti. Poichè essi iscoprono i loro sentimenti con la franchezza,

e li-